

CIRCOLARE 8 DEL 05/08/2015

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Agevolazioni “prima casa” e trasferimento residenza Sentenza CTR Lombardia 19.5.2015, n. 2157/2015	Non costituisce causa di forza maggiore, e di conseguenza comporta la revoca delle agevolazioni “prima casa”, il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto dovuto all’assenza delle risorse finanziarie necessarie all’ultimazione dei lavori.
Finanziamenti infruttiferi ingiustificati Sentenza Corte Cassazione 19.6.2015, n. 12764	I finanziamenti dei soci, qualora ingiustificati, possono essere considerati ricavi “in nero” con conseguente accertamento del maggior reddito in capo alla società.
Prelevamenti / versamenti tramite POS Sentenza Corte Cassazione 1.7.2015, n. 13494	È legittimo l’accertamento induttivo effettuato ex art. 39, DPR n. 600/73, sulla base dei versamenti / prelevamenti tramite POS, carte di credito, bancomat. Tali movimentazioni, infatti, “sono paragonabili ai flussi sul c/c bancario”. Grava sul contribuente la prova contraria.
Mancanza del prospetto delle rimanenze Sentenza Corte Cassazione 10.7.2015, n. 14501	È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un imprenditore che non ha conservato il prospetto analitico delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali. Tale omissione, infatti, “generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario”, impedisce agli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi e determina l’inattendibilità delle scritture contabili che costituisce presupposto dell’accertamento induttivo.
Nuove detrazioni per frequenza istituti scolastici Legge 13.7.2015, n. 107	È stata pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 162 la Legge contenente la “Riforma della scuola” che prevede: – l’introduzione della nuova detrazione IRPEF per le spese di frequenza di “<i>scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado ...</i>” per un importo non superiore a € 400 per alunno / studente; – il riconoscimento di un credito d’imposta (pari al 65% per il 2015 e 2016 e al 50% per il 2017) per le erogazioni liberali in denaro destinate ad investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione ai fini della realizzazione di nuove strutture, manutenzione / potenziamento di quelle esistenti, ecc..

COMMENTI

LE NOVITÀ IN TEMA DI COLLABORAZIONI A PROGETTO E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE

Con il D.Lgs. n. 81/2015, contenente la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni ...”* è stata data attuazione ai principi della Riforma del lavoro, c.d. **Jobs Act**.

Le nuove disposizioni sono **in vigore a decorrere dal 25.6.2015**.

In particolare nell’ambito del Decreto in esame sono previste specifiche disposizioni in materia di:

- collaborazione coordinata a progetto;
- associazione in partecipazione;

di seguito esaminate.

SOPPRESSIONE DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Va preliminarmente evidenziato che il Legislatore ribadisce la **centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** attraverso la conferma dello stesso quale *“forma comune di contratto di lavoro”*.

Come disposto espressamente dall’art. 52 del Decreto in esame è prevista l’**abrogazione** del c.d. **“lavoro a progetto”** introdotto nel 2003 dalla Riforma Biagi.

Infatti, a decorrere **dal 25.6.2015 non è più consentito stipulare** nuovi contratti di **collaborazione coordinata a progetto**.

La relativa disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, è **abrogata** rimanendo **applicabile**, in via transitoria, **ai soli contratti in essere alla citata data** e fino alla loro naturale scadenza.

Il comma 2 del citato art. 52 stabilisce che *“resta salvo quanto disposto”* dall’art. 409, C.p.c.. A seguito della soppressione delle collaborazioni in esame quindi, **non è comunque precluso instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**.

Se, da un lato, tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, dall’altro, dovranno, comunque, **soddisfare i requisiti** insiti della collaborazione, ossia:

- **continuità**;
- **coordinazione**;
- **carattere prevalentemente personale** della prestazione di lavoro;
- **assenza** di un vincolo di **subordinazione** del collaboratore nei confronti del committente.

Presunzione di subordinazione

Con decorrenza **dall’1.1.2016**, l’art. 2 del Decreto in esame prevede una **presunzione di subordinazione** per le collaborazioni “non genuine” intendendo per tali i rapporti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Rimangono **escluse** dalla riconduzione alla subordinazione le seguenti fattispecie:

- **collaborazioni su accordi collettivi** nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive / organizzative del settore;
- **collaborazioni nell'esercizio di professioni intellettuali** con iscrizione in appositi Albi professionali;
- **collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini**, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti a collegi e commissioni;
- **prestazioni a fini istituzionali** per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le parti (committente e collaboratore) possono richiedere all'apposita Commissione di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 la **certificazione del contratto** con riferimento all'assenza dei requisiti della subordinazione sopra citati ed in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente.

Stabilizzazione dei rapporti di co.co.co. / co.co.pro.

L'art. 54 del Decreto in esame introduce la possibilità di **stabilizzare** i rapporti di collaborazione beneficiando di una **(mini) sanatoria**.

Dall'1.1.2016, i committenti / datori di lavoro possono stabilizzare, ossia assumere a tempo indeterminato, i lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e i soggetti con partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con il vantaggio dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

 Va sottolineato che la sanatoria in esame **non offre alcun beneficio contributivo**, rispetto agli sgravi contributivi connessi con le nuove assunzioni a tempo indeterminato (fino al 31.12.2015) disposti dalla Finanziaria 2015.

L'efficacia della suddetta sanatoria è subordinata al rispetto delle seguenti **2 condizioni**:

- sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un **atto di conciliazione**, anche presso le Commissioni di certificazione.

 Il suddetto atto di conciliazione è finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro;

- **divieto di recesso** dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei **12 mesi successivi** all'assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

SOPPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

L'art. 53 del Decreto in esame modifica l'art. 2549, C.c., relativo alla disciplina dell'associazione in partecipazione, tramite la sostituzione de comma 2 prevedendo l'esclusione dall'ambito delle associazioni in partecipazione degli **apporti di lavoro nel caso in cui l'associato sia una persona fisica**.

Di fatto quindi, **a decorrere dal 25.6.2015**, non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con **associati persone fisiche con apporto, esclusivo o parziale, di lavoro**.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla predetta data sono considerati **legittimi "fino alla loro cessazione"** anche se relativi all'apporto di lavoro da parte dell'associato.

Associazione in partecipazione dal 25.6.2015	Associato	
	Persona fisica	Soggetto diverso da persona fisica

Con apporto di lavoro	NO	SI
Con apporto di capitale	SI	SI
Con apporto misto (lavoro / capitale)	NO	SI

SCADENZARIO

Mese di AGOSTO

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" introdotta "a regime" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Giovedì 20 agosto

MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2014); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2014 e primo acconto 2015); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015);
MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	• IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015); • contributi IVS (saldo 2014 e primo acconto 2015); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e primo acconto 2015); • contributi previdenziali geometri (saldo 2014 e acconto 2015).
MOD. UNICO 2015 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. UNICO 2015 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2015 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2014 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).
MOD. UNICO 2015 MOD. IRAP 2015 DIRITTO ANNUALE CCIAA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI	Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40% , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,60% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).
IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E	• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;

TRIMESTRALE	liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: - rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); - contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 23,50% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,50% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2014 / anticipo 2015 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

Martedì 25 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

Lunedì 31 agosto

IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a luglio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.